



COMUNE DI ROVERCHIARA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. delibere N. 13

Adottata il 27/04/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale.

	P	A		P	A
LORENZETTI GINO	SI		ALBANI FELICE	SI	
ISOLANI LORETA	SI		TISATO ALBERTO	SI	
FREDDO MIRKO	SI		FERRARINI MORENO	SI	
FACCIONI LUCIO	SI		MANFRIN MARIO		SI
TAVELLA LORIS	SI		GIACCON GIOVANNI	SI	
PRINCIVALLE PAOLA	SI		GAGLIARDO ERICO	SI	
GIULIARI ALESSANDRO	SI				

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Tamà dott. Giovanni.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzetti Gino, nella sua veste di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopradescritto, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

PROPOSTA

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Tisato Alberto che quale in qualità di componente della commissione consiliare permanente per l' esame dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani", e precisa quanto segue: la pubblicazione della sentenza della corte costituzionale n. 238/2009 con cui è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) (prima entrata a carattere patrimoniale) ha comportato alcune conseguenze:

- alla tariffa devono essere applicate le norme che regolano i tributi degli enti locali;
- la tariffa non può essere assoggettata ad IVA.

Conseguentemente si è ritenuto opportuno, come peraltro suggerito dalla circolare ANCI del 2 marzo 2010 a rivedere il Regolamento Comunale relativo all'applicazione della Tariffa sui rifiuti solidi urbani approvato nel 2002 per renderlo congruente con la natura tributaria della tariffa e nomare gli aspetti procedurali nel rispetto delle normative vigenti in materia di tributi locali. Vengono di seguito sommariamente precisate le modifiche ed integrazioni del regolamento.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Ferrarini Moreno il quale chiede come sarà il saldo del Bilancio dell'ECO CISI a seguito di questa applicazione;

Riprende la parola l'Assessore Tisato Alberto precisando che dato atto che l'art. 238 del decreto legislativo 152/2006 prevede l'obbligo per i comuni di provvedere alla copertura integrale dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani attraverso la riscossione della TIA e dato che la tariffa non sarà più maggiorata di IVA, data la natura tributaria della stessa, l'IVA rappresenterà un costo che, formalmente, sarà assorbito dall'adeguamento delle tariffe; Sottolinea che a Suo parere il pareggio del Bilancio dell'ECO CISI è possibile solo recuperando il costo totale del servizio incrementando quindi l'imponibile con la somma dovuta per l'IVA. Precisa che questa operazione non comporta sostanzialmente nessun aumento del costo del servizio per l'utente finale. Sostiene che l'unica differenza rispetto gli anni passati è che l'IVA non essendo più presente nelle bollette, non potrà essere più scaricata dalle imprese.

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che detta norme in materia ambientale e che il medesimo decreto è attuativo della legge delega n. 308 del 15.12.2004;

Dato atto che l'art. 238 del decreto n. 152/2006 prevede l'obbligo per i comuni di provvedere alla copertura integrale dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani, di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, attraverso l'istituzione di una apposita tariffa in sostituzione della previgente tassa rifiuti solidi urbani;

Atteso che il succitato decreto prevede un nuovo corpus giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale;

Visto, comunque, che nell'ambito di questo Ente già dall'anno 2000 si è provveduto ad istituire la tariffa rifiuti solidi urbani per la copertura dei costi di gestione del relativo ciclo rifiuti solidi urbani;

Considerato che la tariffa è stata introdotta nel Comune di Roverchiara ai sensi dell'abrogato art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;

Richiamato, tuttavia, il comma 11 dell'art. 238 del citato D.Lgs. n. 238/2006 il quale dispone che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

Accertato che con l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani erano stati approvati i relativi regolamenti comunali per la gestione della tariffa stessa;

Richiamato, pertanto, il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che con la sentenza n. 238 del 2009, la Corte Costituzionale ha affermato la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi);

Riscontrato che conseguentemente a tale pronuncia in tema di accertamento e rimborsi, la TIA è soggetta alla disciplina dei tributi degli enti locali di cui alla L. 296/2006, ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 ed allo Statuto del contribuente;

Ritenuto opportuno modificare il regolamento vigente con l'adeguamento alla natura tributaria della TIA;

Visti il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 in particolare l'art.49;

Visto l'art. 52 del d. Lgs. 15/12/97, n. 446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno procedere alle seguenti modifiche del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani:

Art. 29 Riscossione.

Nel primo e nel secondo comma dopo la parola fatture viene aggiunto *“/bollette-avvisi di pagamento.*

Nel primo comma la parola *“semestrale”* viene sostituita con *“quadrimestrale”*;

Art. 30 Rimborsi.

sostituito con *“Sanzioni e rimborsi”*:

Art. 30 Sanzioni e rimborsi.

“1. In ossequio della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, la quale ha stabilito la natura tributaria della TIA, per i casi di violazione e sanzioni delle leggi tributarie comunali si applicano le norme dettate dai Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Si applica la disciplina dei tributi degli enti locali anche per quanto riguarda il rimborso di quanto non dovuto.”;

Art. 31 Penalità

Sostituito con *“Ravvedimento operoso”*:

Art. 31 Ravvedimento operoso.

“1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Ed inoltre dopo l'art. 31 vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

Art. 31/bis Importi di modesto ammontare.

“1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 3,00 gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi”.

Art. 31/ter Interessi

“1. La misura annua degli interessi è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.

dopo l’art. 32 viene aggiunto l’art. 32/bis:

Art. 32/bis Casi non previsti dal presente regolamento

“1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a. Le leggi nazionali e regionali;*
- b. Lo Statuto Comunale;*
- c. I regolamenti Comunali”.*

L’art. 33 “Rinvio ad altre disposizioni” viene sostituito con “Rinvio dinamico”:

Art. 33 Rinvio dinamico

“1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di cui al precedente comma”.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, qui allegati a costituire parte integrante del deliberato;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. **DI MODIFICARE** il regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2002 come segue:

Art. 29 Riscossione.

Nel primo e nel secondo comma dopo la parola fatture viene aggiunto *“/bollette-avvisi di pagamento.*

Nel primo comma la parola *“semestrale”* viene sostituita con *“quadrimestrale”*;

Art. 30 Rimborsi.

sostituito con *“Sanzioni e rimborsi”*:

Art. 30 Sanzioni e rimborsi.

“1. In ossequio della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, la quale ha stabilito la natura tributaria della TIA, per i casi di violazione e sanzioni delle leggi tributarie comunali si applicano le norme dettate dai Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Si applica la disciplina dei tributi degli enti locali anche per quanto riguarda il rimborso di quanto non dovuto.”;

Art. 31 Penalità

Sostituito con "Ravvedimento operoso":

Art. 31 Ravvedimento operoso.

"1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno".

Ed inoltre dopo l'art. 31 vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

Art. 31/bis Importi di modesto ammontare.

"1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 3,00 gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi".

Art. 31/ter Interessi

"1. La misura annua degli interessi è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".

dopo l'art. 32 viene aggiunto l'art. 32/bis:

Art. 32/bis Casi non previsti dal presente regolamento

"1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a. Le leggi nazionali e regionali;*
- b. Lo Statuto Comunale;*
- c. I regolamenti Comunali".*

L'art. 33 "Rinvio ad altre disposizioni" viene sostituito con "Rinvio dinamico":

Art. 33 Rinvio dinamico

"1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di cui al precedente comma".

3. **DI INCARICARE** l'ufficio Tributi di inviare, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. L.vo n. 446/1997, copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 29/12/2000 n. 241/E ed alla pubblicazione dell'apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell'art. 30 della legge 488/1999 il presente regolamento ha effetto dal 1.1.2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONE ART. 49 COMMA 1 D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

ESAME DELLA PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA : Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO
(F.to Lorenzetti Gino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Roverchiara, li 19/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Damaschetti rag. Cinzia

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gino Lorenzetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tamà dott. Giovanni

N.ro 81 del Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 30.04.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Roverchiara, lì 30.04.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 11.05.2010

Roverchiara, lì 11.05.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Roverchiara, lì 11.05.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

